

GF/pc

Ancona, li 12-03-2004

Prot. n. 210/0
Circ. n. 03

Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
Via IV novembre 114
00187 ROMA

Agli ORDINI degli INGEGNERI d'ITALIA
LORO SEDI

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Onorari spettanti al direttore dei lavori ed al collaudatore per l'esame delle riserve negli appalti di opere pubbliche.
Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Ancona del 4 marzo 2004.

La riserva negli appalti di opere pubbliche è l'atto formale con il quale l'appaltatore è tenuto ad avanzare al committente qualsiasi domanda in relazione all'esecuzione dell'opera ed al suo costo.

Sulle domande proposte dall'appaltatore l'amministrazione compie un'istruttoria che si svolge secondo un preciso procedimento disciplinato dalle vigenti norme in materia di opere pubbliche.

Il primo atto del procedimento di istruttoria è costituito dalle "*controdeduzioni*" che, sulle richieste dell'appaltatore, il direttore dei lavori deve di volta in volta scrivere sull'atto contabile.

Il secondo atto istruttorio è invece costituito dalla "*relazione riservata*" con la quale, sempre il direttore dei lavori, deve accompagnare il conto finale e nella quale deve riportare le controversie insorte e le domande presentate dall'appaltatore facendo una "*proposta ragionata della risoluzione*".

Le pretese dell'appaltatore sono in seguito prese in esame dal collaudatore il quale, in una "*relazione separata e segreta*" è tenuto ad esprimere prima un parere di regolarità e poi sulle riserve riconosciute formalmente corrette un parere di merito sulla loro fondatezza.

Per quanto riguarda il compenso spettante al collaudatore per questa attività non esistono dubbi interpretativi di sorta nel senso che l'art. 19 b) della legge tariffaria n° 143/49 prevede espressamente all'ultimo comma che le percentuali stabilite per il collaudo devono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Esistono invece parecchi dubbi interpretativi delle disposizioni tariffarie per quanto attiene la determinazione del corretto compenso spettante al direttore dei lavori per la sua attività professionale, soprattutto nel caso in cui le riserve, dietro motivato parere, vengono escluse e rifiutate.

Si precisa infatti che, soprattutto negli ultimi anni in cui l'appaltatore ricorre sovente all'istituto delle riserve, la relazione del direttore dei lavori assume una particolare importanza perché redatta da un tecnico che conosce direttamente le vicende dell'esecuzione dell'opera e, nell'interesse dell'amministrazione, questa deve essere predisposta in modo particolarmente dettagliato e preciso per cui l'attività professionale del direttore dei lavori è qualitativamente più rilevante di quella afferente all'esame del merito delle riserve spettante al collaudatore.

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona ha cercato di individuare la ratio delle disposizioni tariffarie che riguardano l'importante attività del direttore dei lavori cercando di non generare una disparità di trattamento tra il direttore dei lavori e il collaudatore.

La Tariffa professionale disciplina tale prestazione solo limitatamente alle riserve accolte, visto che l'onorario di direzione lavori va applicato sul consuntivo lordo dell'opera calcolato ai sensi dell'art. 15 della legge 143/49, mentre nulla dice in merito alle riserve studiate, controdedotte e non accolte.

Poiché quanto sopra costituisce, all'evidenza, una inaccettabile anomalia risultando sacrificati sia il principio di ragionevolezza cui deve essere improntata ogni normativa di carattere generale, sia il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost., il Consiglio di quest'Ordine ritiene doveroso, oltre che opportuno, apportarvi rimedio adottando il seguente criterio.

Tenuto conto, quindi, che quest'ultima attività non è ricompresa tra quelle a percentuale, la legge tariffaria la pone genericamente tra quelle a discrezione (art. 5 legge 143/49).

Riconoscendo a tale attività rilevanza in termini di impegno e applicazione da parte del professionista, in analogia con i criteri stabiliti nella Tab. B1 (lettere I2, I3, I4) del recente D.M. 04/04/2001 per altri compiti istituzionali che il regolamento sui lavori pubblici assegna al direttore dei lavori, allo scopo di uniformare la valutazione dei compensi per tutti gli iscritti, il Consiglio di quest'Ordine ritiene di proporre il seguente criterio di calcolo dell'onorario, con la precisazione che lo stesso indica l'ordine di grandezza della discrezionalità.

In definitiva si ritiene congruo riconoscere un compenso per la prestazione professionale relativa alla sola parte delle riserve studiate, controdedotte e non accolte con la percentuale riferita ad un importo dei lavori ottenuto sommando a quello del consuntivo lordo quello delle riserve non accolte, con un'aliquota pari a 0,10 applicata sul solo importo delle riserve non accolte.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Paolo Beer